



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 45/18/CONS

**RICHIAMO ALLA SOCIETÀ SKY ITALIA S.R.L. AL RISPETTO DI
PRINCIPI A TUTELA DEL PLURALISMO E DELLA PARITÀ DI
TRATTAMENTO NEI PROGRAMMI DI INFORMAZIONE DURANTE LA
CAMPAGNA PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL
SENATO DELLA REPUBBLICA FISSATE PER IL GIORNO 4 MARZO 2018**

(Testata "SkyTg24")

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 6 febbraio 2018;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"* e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9;

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante *"Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica"*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *"Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica"*;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante *"Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali"*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *"Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici"*, di seguito, *Testo unico*;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante *"Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni"*;

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante *"Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi"*;

VISTA la delibera 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *"Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità"*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 1/18/CONS, del 10 gennaio 2018, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissate per il 4 marzo 2018*”;

VISTA la delibera n. 3/18/CONS, del 10 gennaio 2018, recante “*Richiamo alla corretta applicazione dei principi a tutela del pluralismo e della parità di trattamento nei programmi di informazione durante la prima fase della campagna per le elezioni della camera dei deputati e del senato della repubblica fissate per il giorno 4 marzo 2018*”;

VISTA la nota inviata alla società Sky Italia S.r.l. in data 17 gennaio 2018 (prot. n. 3819) con la quale sono state segnalate le criticità riscontrate dall’Autorità in esito all’esame dei dati riferiti ai notiziari diffusi dalla testata “*SkyTg24* nel periodo 8-14 gennaio 2018 in relazione all’applicazione dei criteri di vigilanza declinati nell’art. 8 del regolamento di cui alla delibera n. 1/18/CONS;

VISTA la delibera n.16/18/CONS, del 23 gennaio 2018, con la quale la società Sky Italia S.r.l. è stata richiamata ad assicurare entro il termine del successivo periodo oggetto di valutazione da parte dell’Autorità (22-28 gennaio 2018) un effettivo riequilibrio dei tempi fruiti dai soggetti politici nei notiziari diffusi dalla testata “*SkyTg24*” nel rigoroso rispetto del principio della parità di trattamento;

VISTA la delibera n. 30/18/CONS, del 30 gennaio 2018, con la quale la società Sky Italia S.r.l., all’esito dell’esame dei dati riferiti alla settimana 22-28 gennaio 2018 e, complessivamente, alla prima fase di campagna elettorale, è stata richiamata ad “*assicurare nel prosieguo della campagna elettorale la più rigorosa e corretta applicazione dei principi di completezza e correttezza dell’informazione, obiettività, equità, lealtà, imparzialità, pluralità dei punti di vista ed equilibrio nei confronti di tutti i soggetti politici, al fine di garantire, nei termini di cui in premessa, la parità di trattamento tra soggetti politici e l’equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche, alla luce dei criteri ermeneutici ed applicativi declinati nell’art. 8 della delibera n. 1/18/CONS*”;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 3 del *Testo unico* sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l’obiettività, la completezza, la lealtà e l’imparzialità dell’informazione e che, ai sensi del successivo art. 7, l’attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni e l’accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

CONSIDERATO che, a seguito dello scioglimento anticipato delle Camere, disposto con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2017, n. 208,



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302, del 29 dicembre 2017, sono stati convocati, con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2017, n. 209, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302, del 29 dicembre 2017, i comizi elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per il giorno 4 marzo 2018;

CONSIDERATO che il 29 gennaio 2018 è scaduto il termine per la presentazione da parte dei soggetti politici delle liste nei collegi plurinominali e dei rispettivi candidati nei collegi uninominali, collegati a liste singole o in coalizione, per l'esame da parte degli Uffici centrali circoscrizionali per l'elezione della Camera o degli Uffici elettorali regionali per l'elezione del Senato (nonché dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero presso la Corte d'appello di Roma);

CONSIDERATO che a norma dell'art. 5 della legge n. 28/2000 la Commissione per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definiscono i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle operazioni di voto, debbono conformarsi la concessionaria pubblica e le emittenti radiotelevisive private nei programmi di informazione, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione;

CONSIDERATO che i criteri specifici in materia di informazione da applicare alla campagna elettorale in corso sono stati definiti per le emittenti private con la richiamata deliberazione dell'Autorità n. 1/18/CONS, del 10 gennaio 2018;

CONSIDERATO che l'art. 8 del predetto provvedimento declina puntualmente i criteri e le modalità dell'attività di monitoraggio finalizzata alla vigilanza sul rispetto della disciplina in materia di *par condicio* da parte delle emittenti radiotelevisive pubbliche e private; in particolare, nell'individuare i criteri per la valutazione della parità di trattamento tra soggetti politici nei telegiornali diffusi nel corso della presente campagna elettorale, il comma 2 dispone che *“Al fine di accertare il rispetto dei principi a tutela del pluralismo l'Autorità effettua la vigilanza sulle reti televisive nazionali attraverso il monitoraggio di ciascuna testata anche in relazione alla collocazione delle trasmissioni nelle diverse fasce orarie del palinsesto”* e il successivo comma 4, nel fare riferimento al criterio del tempo di parola, precisa altresì che *“Ai fini della decisione, l'Autorità valuta anche il tempo di notizia fruito da ciascun soggetto politico”*;

RILEVATO inoltre che, a norma dell'art. 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, dalla data di convocazione dei comizi elettorali la presenza degli esponenti di partiti e movimenti politici e dei membri del Governo deve essere limitata esclusivamente alla esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione;

CONSIDERATO che con la sentenza n. 155 del 24 aprile/7maggio 2002 la Corte Costituzionale, nel pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della legge n. 28 del 2000, ha posto in rilievo come *“[omissis]....il diritto all'informazione, garantito dall'art. 21*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

della Costituzione, venga qualificato e caratterizzato, tra l'altro, sia dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie - così da porre il cittadino in condizione di compiere le proprie valutazioni avendo presenti punti di vista e orientamenti culturali e politici differenti - sia dall'obiettività e dall'imparzialità dei dati forniti, sia infine dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuità dell'attività di informazione erogata [omissis]" e che "[omissis] il diritto alla completa ed obiettiva informazione del cittadino appare dunque tutelato in via prioritaria soprattutto in riferimento a valori costituzionali primari, che non sono tanto quelli [omissis] della pari visibilità dei partiti, quanto piuttosto quelli connessi al corretto svolgimento del confronto politico su cui in permanenza si fonda [omissis] il sistema democratico". In base a tali criteri la Corte ha osservato come le regole più stringenti che valgono per la comunicazione politica non si attagliano "alla diffusione di notizie nei programmi di informazione". La Corte Costituzionale ha sottolineato in proposito che l'art. 2 della legge n. 28 del 2000 non comporta la trasposizione dei criteri dettati per la comunicazione politica nei programmi di informazione "che certamente costituiscono un momento ordinario, anche se tra i più caratterizzanti dell'attività radiotelevisiva," e ha soggiunto che "l'espressione diffusione di notizie va [omissis] intesa, del resto secondo un dato di comune esperienza, nella sua portata più ampia, comprensiva quindi della possibilità di trasmettere notizie in un contesto narrativo-argomentativo ovviamente risalente alla esclusiva responsabilità della testata";

CONSIDERATO pertanto che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei programmi appartenenti all'area dell'informazione non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve pur sempre conformarsi al criterio della parità di trattamento, il quale va inteso propriamente, secondo il consolidato orientamento dell'Autorità, nel senso che situazioni analoghe debbano essere trattate in maniera analoga. Ciò al fine di assicurare in tali programmi l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico, nel rispetto dell'autonomia editoriale e giornalistica e della correlazione dell'informazione ai temi dell'attualità e della cronaca politica;

CONSIDERATO che con la delibera n. 3/18/CONS, del 10 gennaio 2018, l'Autorità, all'esito dell'esame dei dati riferiti al primo periodo di campagna elettorale (29 dicembre 2017-7 gennaio 2018), rilevata la presenza di elementi di criticità sotto il profilo del rispetto del principio della parità di trattamento e dell'equa rappresentazione dei soggetti politici nei programmi di informazione, ha richiamato tutte le emittenti radiotelevisive nazionali a provvedere, in maniera rigorosa e con effetto immediato, alla corretta applicazione dei principi del pluralismo informativo così come declinati dalla normativa vigente, "assicurando la parità di trattamento tra soggetti politici e l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche nel corso dell'intera campagna elettorale, nonché la puntuale distinzione tra l'esercizio delle funzioni istituzionali, correlate alla completezza dell'informazione, e l'attività politica in capo agli esponenti del Governo.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Ciò al fine di garantire il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico secondo i criteri e le modalità declinate in premessa”;

CONSIDERATO che con la richiamata nota inviata alla società in data 17 gennaio 2018 sono state rilevate talune criticità in relazione all’applicazione del criterio declinato nel citato articolo 8: in particolare, è stato evidenziato uno squilibrio nei tempi di parola fruiti dalla forza politica “FI-PDL”, pari al 3,15% del tempo fruito da tutti i soggetti politici che risultava sottostimato, mentre il tempo della “Lega Nord” pari al pari al 18,54% del tempo di parola fruito dai soggetti politici risultava elevato e non in linea con il criterio indicato;

CONSIDERATO che con la menzionata delibera n. 16/18/CONS, del 23 gennaio 2018, la società Sky Italia S.r.l. è stata richiamata ad assicurare entro il termine del successivo periodo oggetto di valutazione da parte dell’Autorità (22-28 gennaio 2018) un effettivo riequilibrio dei tempi fruiti dai soggetti politici nei notiziari diffusi dalla testata “SkyTg24” nel rigoroso rispetto del principio della parità di trattamento; in particolare erano state rilevate situazioni di squilibrio in relazione ai tempi di parola fruiti dai soggetti politici “Liberi e Uguali”, “Movimento 5 Stelle” e “Lega Nord” che risultano elevati rispetto a quelli fruiti dalle forze politiche omologhe, avuto peraltro riguardo anche al tempo di notizia;

CONSIDERATO che con la citata delibera n. 30/18/CONS, del 30 gennaio 2018, sono state rilevate talune criticità in relazione ai dati riferiti alla prima fase della campagna elettorale (29 dicembre 2017-28 gennaio 2018) nei telegiornali diffusi da “SkyTg24”: in particolare, dall’esame dei dati dell’intero periodo, è emerso che non è stato assicurato un completo riequilibrio in relazione ai tempi fruiti dal soggetto politico “Forza Italia”. Per tale ragione, la testata è stata richiamata *“ad assicurare nel prosieguo della campagna elettorale la più rigorosa e corretta applicazione dei principi di completezza e correttezza dell’informazione, obiettività, equità, lealtà, imparzialità, pluralità dei punti di vista ed equilibrio nei confronti di tutti i soggetti politici”*;

ESAMINATI i dati di monitoraggio forniti dalla società Geca Italia S.r.l. relativi alla settimana 29 gennaio-4 febbraio 2018;

CONSIDERATO che l’esame dei predetti dati relativi ai notiziari diffusi dalla testata “SkyTg24” ha evidenziato ancora una situazione di criticità in relazione all’applicazione dei criteri declinati nell’art. 8 della delibera n. 1/18/CONS. In particolare, nel periodo considerato il soggetto politico “FI-PDL” nei notiziari della testata “SkyTg24” ha fruito di un tempo di parola corrispondente al 18,41% del tempo complessivamente fruito da tutti i soggetti politici. Tale tempo risulta inferiore a quello fruito nella settimana precedente, che era pari al 20,04%: tale circostanza, tenuto conto di quanto rilevato nel precedente richiamo, evidenzia un tendenziale non adeguamento ai criteri di cui al citato art. 8 del regolamento. Un’ulteriore criticità in relazione all’applicazione dei suddetti è stata registrata in relazione ai tempi fruiti dalla lista “Liberi e Uguali” che ha invece fruito in tale settimana di un tempo pari all’11,60% del totale;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

RILEVATO pertanto che nei notiziari diffusi dalla testata “SkyTg24” nel periodo considerato si è registrata una situazione non coerente con il principio della parità di trattamento tra soggetti politici secondo i criteri declinati nel citato art. 8 della delibera n. 1/18/CONS;

RITENUTO, pertanto, di dover rivolgere un richiamo alla società Sky Italia S.r.l. affinché, nella settimana 5-11 febbraio 2018 assicuri, anche nei confronti dei soggetti politici indicati, il più rigoroso rispetto dei principi a tutela del pluralismo informativo attraverso la parità di trattamento e l’equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche, alla luce dei criteri ermeneutici ed applicativi declinati nell’art. 8 della delibera n. 1/18/CONS;

CONSIDERATO che nell’esercizio della propria funzione di vigilanza l’Autorità verificherà l’osservanza del presente richiamo attraverso il monitoraggio della testata “SkyTg24”. Nel caso siano rilevati ulteriori squilibri l’Autorità adotterà i conseguenti provvedimenti previsti dalla legge;

UDITA la relazione del Presidente;

RICHIAMA

la società Sky Italia S.r.l. ad assicurare nella settimana 5-11 febbraio 2018 la più rigorosa e corretta applicazione dei principi di completezza e correttezza dell’informazione, obiettività, equità, lealtà, imparzialità, pluralità dei punti di vista ed equilibrio nei confronti di tutti i soggetti politici, al fine di garantire, nei termini di cui in premessa, la parità di trattamento tra soggetti politici e l’equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche, alla luce dei criteri ermeneutici ed applicativi declinati nell’art. 8 della delibera n. 1/18/CONS.

L’Autorità nell’esercizio della propria funzione di vigilanza verificherà l’osservanza del presente richiamo attraverso il monitoraggio dei dati. Nel caso siano rilevati ulteriori squilibri l’Autorità adotterà i provvedimenti previsti dalla legge.

La presente delibera è notificata alla società Sky Italia S.r.l. ed è pubblicata sul sito web dell’Autorità.

Roma, 6 febbraio 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi